

COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA

PROVINCIA PALERMO

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 75 del 16/04/2018

OGGETTO: Approvazione Piano Triennale del Fabbisogno del Personale – Triennio 2018-2020 e del Piano Annuale delle assunzioni per l'anno 2018

L'anno **Duemiladiciotto** e questo giorno **Sedici** del mese di **Aprile** alle ore 18,00 nella sala delle adunanze nella sede comunale si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig. Onorato Dott. Francesco nella qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg:

				Presente	Assente
1	ONORATO	Francesco	<i>Sindaco</i>	x	
2	MARINO	Marcello	<i>Assessore</i>		x
3	COLLETTO	Calogero	<i>Assessore</i>	x	
4	TIRRITO	Tiziana Maria	<i>Assessore</i>	x	
5	LA BARBERA	Vincenzo	<i>Assessore</i>		x
TOTALE				3	2

Partecipa il Segretario Generale Sig. Schembri Dr. Gerlando

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Il Presidente

F.to: F. Onorato

Il Segretario Generale

F.to: G. Schembri

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- CHE la presente deliberazione:

Viene affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 10-05-2018
ai sensi dell'art. 11 L.R. 44/91 come modificato dall'art. 127, comma 21 della L.R.
20/12/2004, n. 17 (N. _____ Reg. Pub.);.

- CHE la presente deliberazione diviene esecutiva il 30-04-2018

perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 L.R. 44/91);

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione; dell'art. 21
pubblicato in data 20-04-2018 all'Albo Pretorio
ON LINE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: G. Schembri

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Dal Municipio, li 16-04-2018



SECRETARIO GENERALE

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione, facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 53 della Legge 142/90, come recepito con L.R. 48/91 e come modificato dall'art. 12 L.R. 30/2000 e precisamente:

- del responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- del responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

Ritenuto di provvedere in merito;

Con voto unanime espresso per alzata e seduta,

DELIBERA

- 1) Di approvare la proposta di deliberazione riguardante l'oggetto, che qui si allega per farne parte integrante e sostanziale;



COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA

Provincia Palermo

Settore Amministrativo


PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

ALLA GIUNTA COMUNALE


OGGETTO: Approvazione Piano Triennale del Fabbisogno del Personale – Triennio 2018-2020 e del Piano Annuale delle assunzioni per l'anno 2018

IL PROPONENTE:

Il Sindaco


Dott. Francesco Onorato

L'ISTRUTTORE



Allegato alla delibera della Giunta Comunale n. 75 del 16-01-2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del Testo Unico degli EE.LL. n. 267/2000. ATTESTA la copertura finanziaria per come segue, essendo valido ed effettivo l'equilibrio finanziario tra entrate in atto accertate ed uscite in atto impegnate.

INTERVENTO N.:	<input type="checkbox"/> Prenotazione <input type="checkbox"/> Impegno	
	n. _____	€ _____
	n. _____	€ _____
	n. _____	€ _____

li 16-04-2018



IL RESPONSABILE FINANZIARIO

[Handwritten signature]

Ai sensi dell'art. 53 della L. 142/90, recepito dalla L.R. 48/91 e modificato dall'art. 12 L.R. 30/2000, vengono espressi i sotto specificati pareri:

- Dal responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica

FAVOREVOLE
PARERE:
SFAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Li, 16-04-2018



[Handwritten signature]

- Dal responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile

FAVOREVOLE
PARERE:
SFAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

li 16-04-2018



Preso atto che:

- l'art. 39 della L. 27/12/1997 n. 449 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;
- a norma dell'art. 91 TUEL gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- a norma dell'art. 1, comma 102, L. 30.12.2004 n. 311 le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. 28/12/2011 n. 448 (L. Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della legge 527 dicembre 1997 n. 449 e smi;
- secondo l'art. 3 comma, 120 bis, del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;

Richiamato:

- l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001 che disciplina la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche, in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale, da effettuarsi periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni;

Atteso che:

- la mancata adozione della suddetta programmazione impedisce all'Ente Locale di assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette, come stabilito dall'art. 91 del TUEL;
- nel pubblico impiego i processi di stabilizzazione sono effettuati nei limiti delle disponibilità finanziarie e nel rispetto delle disposizioni in tema di dotazioni organiche e di programmazione triennale dei fabbisogni;
- l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), introduce dall'1/01/2012 l'obbligo di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

Rilevato:

- che, nell'ambito della revisione organica e tenuto conto del contingente di personale in servizio e degli attuali vincoli normativi in materia di assunzioni e di spesa del personale, è stata effettuata anche la prescritta ricognizione delle eccedenze di personale, dalla quale emerge l'assenza di personale in esubero, giusta deliberazione della giunta comunale n. 130 del 21.06.2016;

Ritenuto:

- di dover confermare, nel rispetto di quanto sopra specificato, l'attuale dotazione organica dell'Ente approvata con propria deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 30.03.2017, intesa come numero totale dei dipendenti in servizio;

Richiamata:

la normativa vigente in materia di assunzioni nel triennio 2018-2020 ed in particolare:

- art. 1, comma 228, della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), il quale prevede che le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, e s.m.i., ovvero le Regioni e gli Enti Locali che erano soggetti al patto di stabilità nel 2015, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente; al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, si applicano le percentuali stabilite dall'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 114/2014. Infine, la possibilità di ampliare le facoltà assunzionali nel caso in cui il rapporto spesa personale/spesa corrente sia inferiore al 25% (comma 5-quater, art. 3, D.L. n. 90/2014) è disapplicata con riferimento agli anni 2017 e 2018;
- il comma 557- dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il quale afferma che gli enti locali debbono assicurare la riduzione delle spese di personale, con azioni da modulare in termini di principio, applicabili ad alcuni prioritari ambiti di intervento:
- riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;
- razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico - amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici;
- contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali;
- L' art. 3, comma 5, del D. L. 90/2014 ha, altresì, disposto l'abrogazione dell'art. 76, c.7, del D.L. 112/08, che stabiliva il divieto di assunzioni per gli Enti il cui rapporto tra spese di personale e spese correnti fosse inferiore al 50%;
- L'art. 30 L.R.5/2014 recepisce nella Regione Siciliana le disposizioni normative nazionali di cui all'art. 4 D.L.101/13, che, al c.6 consente l'espletamento di procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale riservate esclusivamente a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 c.519 e 558 della legge 296/06 e all'art. 3 c.90 della legge 244/07 nonché a favore di coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno maturato, negli ultimi 5 anni almeno 3 anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici;
- L'art. 30 della L.R. 5/2014 sollecita tutti gli Enti Locali ad attivare o proseguire i processi di stabilizzazione del proprio personale precario, sia esso titolare di contratto a tempo determinato o utilizzato in ASU e prevede la possibilità di proroga triennale degli attuali contratti a tempo determinato, fino e non oltre la data del 31 dicembre 2016, al fine di porre in essere la speciale normativa di stabilizzazione;

Viste:

- Le leggi regionali in materia di stabilizzazione del personale contrattista;

Richiamato:

- l'art. 1, comma 424, della Legge n. 190 del 23/12/2014 (legge di stabilità 2015), entrata in vigore il 1° gennaio 2015, il quale prevede che gli enti locali destinano i budget assunzionali degli anni 2015 e 2016, riferiti alle cessazioni 2014 e 2015, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di

concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità in esubero coinvolte nei processi di mobilità delle Province e delle Città Metropolitane;

Considerato:

- che in questo Comune non è vigente alcuna graduatoria nella quale sono presenti vincitori di concorso pubblico da immettere prioritariamente nei ruoli ai sensi della predetta disciplina;
- che nel periodo 2016 - 2017 si sono verificate le seguenti cessazioni di personale dipendente:
Anno 2016: n. 1 unità di cat. A;
Anno 2017: n. 5 unità di cat. C
- che nel triennio 2018 - 2020 si prevedono le seguenti cessazioni di personale dipendente:
Anno 2018: n. 2 unità di cui n. 1 unità di cat. B ed n. 1 unità di cat. A
Anno 2019: n. 0 unità
Anno 2020: n. 1 unità di cat. B
- che il rapporto spese di personale/spese correnti risulta essere pari al 34,20%;
- che l'Ente ha rispettato gli obblighi di certificazione dei debiti (ex art. 27 D.L 66/2014);

Richiamato:

- l'art. 3, comma 5, quarto periodo, del D. L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, nella L. n. 114/2014, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2014, è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile e che è, altresì, consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente (da considerarsi dinamico rispetto all'anno delle previste assunzioni, come stabilito dalla delibera della Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 28/2015);

Verificato:

- che possono essere utilizzate per finanziare nuove assunzioni le risorse relative alle capacità assunzionali, per come segue:
Anno 2014: il 60% dei risparmi delle cessazioni 2013 pari ad €. 19.706,88;
Anno 2015: il 60% dei risparmi delle cessazioni 2014 pari ad €. 0;
Anno 2016: il 75% dei risparmi delle cessazioni 2015 pari ad €. 0;
Anno 2017: il 75% dei risparmi delle cessazioni 2016 pari ad €. 7.203,42;
Anno 2018: il 75% dei risparmi delle cessazioni 2017 pari ad €. 64.305,95;
Anno 2019: il 75% dei risparmi delle cessazioni 2018 pari ad €. 24.739,24;
Anno 2020: il 75% dei risparmi delle cessazioni 2019 pari ad €. ; 0,00

Dato atto:

che nella programmazione del fabbisogno di personale il budget assunzionale dell'anno 2016 (da cessazioni 2015) è pari a euro zero. Pertanto non è previsto alcun vincolo al riassorbimento del personale soprannumerario delle province ai sensi dell'art.1 -commi 424-426 della legge n.190/2014.

che la spesa da destinare alle stabilizzazioni è pari al 50% del budget assunzionale ai sensi di quanto previsto dal DL 101/2013, a cui rimanda l'art.27 della L.R. n.3/2016(legge di stabilità regionale per l'anno 2016), sopra citata;

PRECISATO, a tal proposito, che occorre comunque un chiarimento definitivo sull'obbligo di utilizzare, anziché il 100% della capacità assunzionale dell'ente, il 50% delle stesse risorse, stante che ai sensi della circolare esplicativa della Regione siciliana - Assessorato regionale

della Famiglia etc – prot. n. 5500/US1/2014 del 03-02-2014, predetta, la tipologia di reclutamento che richiede come requisito di accesso dall'esterno il titolo di studio della scuola dell'obbligo o il semplice assolvimento dell'obbligo scolastico, viene assunta, trattandosi di procedura ordinaria, tra le regole stabilite dall'art.36 – comma 5 bis – del D.Lgs. 165/2001 e, conseguentemente non soggiace al limite inerente la possibilità di destinare alle assunzioni di che trattasi, solamente il 50% della complessiva dotazione finanziaria; mentre per la copertura dei posti il cui titolo di accesso sia superiore alla scuola dell'obbligo, non si può destinare al reclutamento speciale una quota superiore al 50% della complessiva dotazione finanziaria, stante che la rimanente quota va destinata all'accesso dall'esterno; Di parere opposto è la Corte Conti così come sancito nella Deliberazione n.162/2016/PAR;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. "le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e non possono avvalersi delle forme contrattuali di lavoro flessibile previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa se non per rispondere a esigenze temporanee ed eccezionali e nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti";

Considerata:

la necessità di prevedere per il triennio 2018 - 2020, nel rispetto dei predetti vincoli in materia di assunzioni, le sostituzioni di personale cessato;

Richiamato:

- l'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) e successive modifiche ed integrazioni, il quale disciplina il vincolo in materia di contenimento della spesa di personale per gli Enti soggetti al patto di stabilità nel 2015 (ora soggetti al "pareggio di bilancio", come previsto dalla Legge di Stabilità 2016);

Verificati:

- i presupposti necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale e che, in particolare, l'Ente:
 - o rispetta il succitato vincolo del contenimento della spesa di personale, rispetto alla media del triennio 2011-2013 pari ad €. 1.266.047,10;
 - o ha rispettato il Pareggio di bilancio nell'anno 2017 (art. 76, comma 4, D.L. 112/2008);

Considerato:

- che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario;
- che la dotazione organica dell'Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68;
- che la dotazione organica ed il suo sviluppo triennale deve essere previsto nella sua concezione di massima dinamicità e pertanto modificabile ogni qualvolta lo richiedano norme di legge, nuove metodologie organizzative, nuove esigenze della popolazione, ecc., sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale;

Richiamato:

- l'art. 15, comma 5, del CCNL 1/04/1999, il quale prevede che nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 29/1993 (ora D.Lgs. n. 165/2001), gli Enti valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività per le finalità ivi previste e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio;

- il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con propria deliberazione n. 213 del 03.07.2001;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 30.03.2017, con la quale è stata approvata, ai sensi dell'art. 27, commi 2 e 3, della L.R. n. 3 del 17.03.2016, la programmazione triennale del fabbisogno delle assunzioni di personale per il triennio 2017/2019 e sulla quale è stato espresso parere favorevole dal revisore unico dei conti, ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001;

Rilevato:

- che del contenuto del presente provvedimento è stata fornita la prescritta informazione alle Organizzazioni sindacali;

Vista:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 146 del 28.11.2016 con la quale è stata approvata, ai sensi dell'art. 27, comma 2, della L.R. n. 3/2016, la programmazione triennale del fabbisogno e delle assunzioni del personale per il triennio 2016 – 2018;
- la certificazione del Responsabile del Servizio Finanziario, allegata al presente atto;
- la nota, con la quale l'organo di revisione certifica la coerenza della presente programmazione triennale del fabbisogno del personale con il principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art.19-comma 8- della legge n. 448/2001 e il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui all'art.3 del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge 114/2014;

PROPONE DI DELIBERARE

- 1) di prendere atto, che a seguito della revisione della dotazione organica, effettuata ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, e della ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii, non emergono situazioni di personale in esubero, giusta delibera della giunta comunale;
- 2) di confermare, a seguito di quanto indicato al precedente punto 1 la dotazione organica, intesa come numero dei dipendenti in servizio, già approvata con deliberazione della giunta comunale n. 53 del 30.03.2017 tenendo conto delle cessazioni del personale intervenute nel corso del corrente anno;
- 3) di riadottare il programma triennale del fabbisogno e delle assunzioni di personale per il triennio 2017/2019 che si unisce al presente atto per farne parte integrante;
- 4) di approvare, nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di lavoro flessibile, nonché di contenimento della spesa di personale, l'allegato piano programmatico triennale delle assunzioni 2018/2020, da effettuarsi secondo le modalità e nel rispetto delle disposizioni contenute nel comma n. 424 della legge 190/2014 utilizzando le capacità assunzionali da turn over;
- 5) di dare atto che la spesa annua relativa alle assunzioni delle unità previste è rapportata alle economie relative al personale cessato così come stabilito dalla normativa in vigore;;
- 6) di prevedere che nell'ambito delle risorse aggiuntive al fondo per le risorse decentrate per l'anno 2017, per le finalità di cui all'art. 15, comma 5, del CCNL 1/4/1999 e per gli effetti non correlati ad aumenti della dotazione organica, possa essere destinata la somma occorrente, tenuto conto delle capacità di bilancio, del rispetto dei vincoli di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio e di contenimento della spesa di personale, nonché dei vincoli sul trattamento economico accessorio complessivo del personale introdotti dall'art. 1, comma 236, della Legge di Stabilità 2017;
- 8) di prendere atto della dichiarazione del Responsabile del Servizio Finanziario che si allega alla presente;